



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-677/19, 14 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:825	SC Valoris SRL contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea,	VI	Rinvio pregiudiziale	RO	Non ultima istanza	-		Leale cooperazione - equivalenza - effettività	termini per il rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'UE
Classificazione									
*Attuazione legislativa del diritto europeo (non corretta trasposizione direttive o mancato adeguamento a sentenze)									
Questione pregiudiziale									
Il giudice del rinvio si domanda se la normativa rumena, che prevede il termine di decadenza di un anno per esercitare il diritto al rimborso di una tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, sia in contrasto con i principi di effettività ed equivalenza.									
Dispositivo									
Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall'entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto. Il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.									
Nota redazionale									
La questione pregiudiziale posta dal Tribunale superiore di Valcea (Romania), ha ad oggetto la domanda di rimborso di una tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. In particolare, secondo le disposizioni contenute in un decreto legge adottato dal Governo rumeno, il diritto al rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'UE nasce dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (7 agosto 2017) e deve essere esercitato, a pena di decadenza entro il 31 agosto 2018. Dunque, il termine di decadenza fissato dalla normativa specifica è di circa un anno, ed è di gran lunga più breve di quello di cinque anni previsto dal codice di procedura tributaria rumeno per le richieste di rimborso dei crediti tributari. Il giudice rumeno decide dunque di operare il rinvio alla Corte di Giustizia, in quanto dubita che un termine così breve sia compatibile con i principi di leale cooperazione, equivalenza ed effettività. In particolare, egli evidenzia che la normativa rumena prevede un termine generale di cinque anni per le domande di restituzione di somme percepite in violazione della normativa nazionale, mentre invece la normativa speciale di cui al Decreto Legge n. 52/2017 prevede un termine più breve, di circa un anno, per la presentazione delle domande di rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell'Unione Europea. La Corte ricorda la giurisprudenza costante sul principio di leale cooperazione, che impone a tutti gli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite derivanti dalle violazioni del diritto dell'Unione Europea. Dal principio di leale cooperazione, nel corso degli anni, la Corte di Giustizia ha ricavato i principi di equivalenza ed effettività, in base ai quali le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione a) non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (equivalenza), b) non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (effettività). Sulla base della giurisprudenza sui principi di effettività ed equivalenza, il giudice del rinvio si domanda se una normativa che preveda il termine di decadenza di un anno per esercitare il diritto al rimborso di una tassa dichiarata incompatibile, sia in contrasto con i suddetti principi, osservando che la Corte ha in passato più volte giudicato "ragionevole" un termine di decadenza di tre anni. Dunque si domanda se il termine di un anno sia ragionevole e se garantisca una tutela equivalente nei casi di illegittimità derivante dalla violazione del diritto dell'Unione ed in quelli di illegittimità derivante dalla violazione di norme nazionali. La Corte precisa che la durata del termine, di per sé considerata, non contrasta col principio di effettività. Ciò che rileva ai fini del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non è dunque la durata del termine di decadenza, che può essere anche di un solo anno, ma le modalità attraverso cui tale termine viene fissato, come ad esempio la fissazione del dies a quo, che normalmente è fissato nel momento di versamento del tributo non dovuto. Diverse modalità di fissazione del dies a quo, possono essere comunque considerate compatibili con il diritto dell'Unione, purché esse non rendano di fatto impossibile l'esercizio del diritto al rimborso. Nel caso di specie, il dies a quo è fissato da apposita normativa, e coincide con il momento di entrata in vigore del D. L. 52/2017, che prevede il termine di decadenza di un anno. La Corte dunque non ha motivo di dubitare che siffatte modalità possano inficiare il principio di effettività, in quanto non vi sono ragioni che portano a pensare che il diritto al rimborso sia stato reso impossibile o eccessivamente difficile dalla normativa rumena. Con riferimento al principio di equivalenza, invece, la Corte giunge alla conclusione che la normativa nazionale in questione crei una sperequazione tra il diritto al rimborso di una tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell'UE ed il diritto al rimborso di una tassa dichiarata illegittima in virtù del diritto interno. Infatti, per quest'ultimo caso, i contribuenti rumeni hanno un termine generale di cinque anni per chiedere il rimborso di un tributo illegittimo in virtù di una normativa nazionale, mentre invece nel caso della tassa sull'inquinamento dichiarata incompatibile con il diritto dell'UE, il diritto al rimborso deve essere esercitato entro il termine più breve di un anno. Tale sperequazione è in contrasto con il principio di equivalenza, che impedisce agli Stati membri di stabilire modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di tributi giudicati incompatibili con il diritto dell'UE, rispetto alle modalità applicabili ai ricorsi analoghi, fondate su una violazione del diritto interno.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									